

Soci

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

CIRCOLARE N. 1/2024

Parma, 10 gennaio 2024

## OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2024 – NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*. Di seguito una sintesi che ripercorre le principali misure in materia di interventi riguardanti le imprese, gli incentivi all'occupazione e le novità in materia di rapporti di lavoro e trattamento pensionistico.

### INTERVENTI A SUPPORTO E SOSTEGNO DELLE IMPRESE

#### ***Art. 1 comma 95 – 97 Versamento unitario e compensazione***

L'art. 1 comma 95 – 97 introduce alcune modifiche alla disciplina della compensazione tramite modello F24. Viene introdotto, in particolare, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'ADE anche qualora vengano dedotti in compensazione crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

L'accesso alla compensazione fiscale viene escluso per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Inoltre, si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dai quali il credito emerge, o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Viene inoltre previsto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dello stesso Istituto. Il comma 96 prevede che questa ultima previsione troverà applicazione dal 1° luglio 2024.

#### ***Art. 1 comma 191 - Decontribuzione assunzione donne disoccupate vittime di violenza***

Ai datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'art. 105-bis del d.l. n. 34/2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100 % e nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

In sede di prima applicazione la previsione trova attuazione anche alle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata dell'esonero varia a seconda del tipo di contratto di lavoro con il quale viene assunta la dipendente:

- se il contratto è a tempo determinato o in somministrazione l'esonero spetta per dodici mesi;
- se il contratto è trasformato in tempo indeterminato si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione;
- se il contratto è a tempo indeterminato l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

### **INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE FORME DI SOSTEGNO**

#### ***Art. 1 comma 21 - 24 Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere***

I beneficiari di tale trattamento integrativo speciale sono quelli individuati dall'articolo 5 della legge n. 287/1991, si tratta in particolare dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Detta misura consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, effettuate nei giorni festivi. La somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.

I beneficiari di detta somma però devono essere lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore nel 2023 a 40 mila euro, tale per cui il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto l'importo del reddito dipendente conseguito nel 2023, che di fatto è indicato nella certificazione unica.

Inoltre, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta può recuperare il credito così maturato attraverso l'istituto della compensazione.

Il riconoscimento di tale trattamento di integrazione speciale è corrisposto su richiesta del lavoratore e previa attestazione del reddito.

#### ***Art. 1 comma 179 Misure in materia di congedi parentali***

Il comma 179 introduce una novella all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare è stato modificato il comma 1 che prima recitava: "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 % della retribuzione "e che è stato così sostituito: "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 % della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 % della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 % per il solo anno 2024".

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, si prevede che, per una durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l'indennità relativa al congedo parentale sia pari alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell'attuale 30% - nel limite massimo di un ulteriore mese.

Quindi:

- 1 mese 80% alternativamente tra i due genitori (figli entro i 6 anni);
- 1 mese al 60% alternativamente tra i due genitori (figli entro i 6 anni) ma per il solo 2024 è pari all'80%.

Per il solo anno 2024, infatti, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. Con riferimento ai destinatari la norma precisa che si applica ai lavoratori che terminano, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità - disciplinati, rispettivamente, nel Capo III e nel Capo IV del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

#### ***Art. 1 comma 180 Decontribuzione delle lavoratrici con figli***

Il Comma 180 della legge di bilancio 2024 prevede che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sia riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro

domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### **NOVITA' IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

#### ***Art. 1 comma 15 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti***

Il comma 15 riconferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Tale esonero è pari al:

- 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro al netto del rateo di tredicesima;
- 7% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

La disposizione in commento precisa altresì che gli incrementi della percentuale di esonero ivi previsti sono riconosciuti senza effetti sul rateo di tredicesima.

Resta inoltre ferma l'aliquota di accreditamento della contribuzione che per i lavoratori dipendenti è pari al 33%.

#### ***Art. 1 comma 16 - 17 Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori***

Il comma 16 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il regime transitorio consiste:

- nell'elevamento del limite di esenzione a 2.000 euro (per ciascun periodo d'imposta) per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (prima fissato a 258,23 euro);
- a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Rientrano nel limite di esenzione anche le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Con riferimento alla nozione di figli fiscalmente a carico si intendono:

- figli con età <24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro,
- figli con età >24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro

Il medesimo comma 16 prevede che i datori di lavoro provvedano all'attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

Si specifica altresì che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest'ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

#### ***Art. 1 comma 18 Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa***

Con riferimento alla corresponsione, variabile, di somme legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (articolo 1 co. 182 l. n. 208/2015) il comma 18 prevede una riduzione

transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per l'anno 2023) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

### **TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

#### ***Art. 1 comma 124 Requisiti, termine di decorrenza e misura di trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995***

Il comma 124 modifica l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, rivedendo la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

La norma prevede che, ai fini del riconoscimento del trattamento di vecchiaia la misura minima del trattamento pensionistico non debba più essere rapportata al riferimento pregresso pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale (che nel 2023 è pari a 503,27 euro), ma debba essere pari al valore dell'assegno sociale e non inferiore.

Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l'anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l'importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

- 3 volte l'importo dell'assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Viene introdotto un nuovo periodo al suddetto articolo 24 che prevede che il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti

#### ***Art. 1 comma 126. Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione***

Il comma 126, art. 1, introduce la possibilità con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione; dunque, a coloro che rientrano nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Questa possibilità, però, viene concessa se i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.

La misura dell'onere è determinata secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi da valutare secondo il sistema contributivo:

- la base imponibile contributiva di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda di riscatto e rapportata al periodo oggetto della domanda;
- su tale base si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

#### ***Art. 1 comma 138 - 139 APE, Quota 103 e Opzione donna***

Il comma 138 innalza l'età anagrafica da 60 anni a 61 anni per l'accesso all'opzione donna, e interviene nell'innalzare il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

Inoltre, l'ammontare del trattamento di pensione anticipata, che comunque è determinato secondo le modalità di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto, a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Per la Quota 103 le novità attengono:

-ai criteri di calcolo: il trattamento è liquidato in base al sistema contributivo integrale. La misura mensile del trattamento non può essere superiore a 4 volte (anziché 5 volte) il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS;

-alle finestre per la presentazione della domanda: prevedendo che siano di sette mesi per i soggetti privati che maturano i requisiti richiesti nell'anno 2024 e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi).

Viene, inoltre, confermata la possibilità, laddove il lavoratore pur avendo maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata con Quota 103, decida di non fruirne, di richiedere l'esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

PAOLO PERCALLI

MARTA VITALI